

Associazione suonatori di corno da caccia altoatesini

Settoriale dell'Associazione Cacciatori Alto Adige



Testo approvato dall'assemblea costituente il 5 febbraio 1993 e modificato dall'assemblea plenaria il 19.03.2010 (integrazioni in grassetto)

STATUTO

Articolo 1

Nome e sede

- 1.1 Il sodalizio reca il nome di "Associazione suonatori di corno da caccia altoatesini", di seguito anche più semplicemente detta *Associazione suonatori di corno*.
- 1.2 L'Associazione ha sede presso gli uffici dell'Associazione Cacciatori Alto Adige a Bolzano.
- 1.3 L'anno di gestione coincide con l'anno solare.

Articolo 2

Compiti e finalità

- 2.1 Compiti e finalità dei suonatori di corno da caccia altoatesini sono:
 - promuovere la cultura venatoria, tramite la cura delle usanze venatorie e del suono di corno da caccia;
 - avvicinare al suono del corno da caccia i cacciatori, in particolare i giovani;
 - contribuire, tramite pubbliche esibizioni, all'attività di promozione dell'Associazione Cacciatori;
 - far prendere confidenza ai cacciatori con i segnali di corno.
- 2.2 E' da escludersi un'attività orientata al lucro, e altrettanto un coinvolgimento in questioni politiche o religiose.

Articolo 3

Organizzazione dell'Associazione

- 3.1 L'Associazione dei suonatori di corno da caccia altoatesini si espande su tutto il territorio della provincia di Bolzano.
- 3.2 Di norma, i suonatori di corno da caccia sono organizzati in gruppi.
- 3.3 I gruppi di suonatori di corno da caccia possono costituirsi a livello di riserva, di distretto o provinciale. Alla guida di ciascun gruppo vi è un presidente eletto, mentre la conduzione musicale viene attribuita ad un capogruppo, eletto – parimenti al presidente – dai membri iscritti, per la durata di anni quattro.
- 3.4 A livello provinciale, i suonatori di corno da caccia vengono diretti e rappresentati da un presidente provinciale. Il coordinamento musicale e la conduzione del sodalizio vengono attribuiti ad un capogruppo provinciale, eletto dall'assemblea plenaria per la durata di anni quattro.)
- 3.5 L'indirizzo da perseguire è che i gruppi siano costituiti prevalentemente da cacciatori.

Articolo 4
Appartenenza associativa

- 4.1 L'associazione di suonatori di corno da caccia altoatesini prevede la qualifica di socio ordinario, socio straordinario e socio onorario.
- 4.2 L'appartenenza associativa ordinaria può essere acquisita da ogni suonatore attivo residente in provincia di Bolzano.
- 4.3 L'appartenenza associativa straordinaria può essere acquisita da amici e simpatizzanti dell'associazione, nonché da sostenitori del suono di corno da caccia e del mondo venatorio nel suo complesso.
- 4.4 L'appartenenza associativa onoraria viene conferita dal direttivo dell'associazione per meriti particolari.
- 4.5 Con l'assunzione a socio, ciascun membro dell'associazione di suonatori di corno da caccia altoatesini riconosce come vincolante lo statuto dell'associazione medesima.

Articolo 5
Diritti e doveri dei membri associati

- 5.1 Tutti i soci vantano eguali diritti. Ai sensi dell'articolo 2.1 del presente statuto, essi si assumono i seguenti doveri:
- tutelare e promuovere il patrimonio venatorio, le usanze venatorie, e in particolare il suono del corno da caccia;
 - essere di aiuto nell'apprendimento del suono di corno da caccia ai neo-cacciatori o agli interessati a divenire cacciatori;
 - prendere parte, per quanto possibile, anche al di fuori dei confini provinciali, a manifestazioni e feste venatorie, nonché a raduni di suonatori di corno da caccia;
 - adoperarsi per il raggiungimento delle comuni finalità dell'associazione suonatori di corno, come pure dell'Associazione Cacciatori; adoperarsi affinché alle medesime associazioni non venga arrecato danno di sorta, e in particolare evitare tutto quanto possa negativamente ripercuotersi sull'immagine delle stesse e dei rispettivi soci nei confronti della collettività;
 - gestire coscienziosamente gli incarichi assegnati;
 - versare in tempo utile, e comunque non oltre il 31 marzo di ogni anno, la quota associativa.

Articolo 6
Cessazione dell'appartenenza associativa

- 6.1 L'appartenenza associativa cessa:
- per ritiro volontario, da comunicare soltanto per iscritto almeno 2 mesi prima dello scadere dell'anno solare;
 - per estromissione: un socio può essere estromesso quando non ottemperi ai suoi doveri ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto.
- 6.2 L'estromissione viene intrapresa dal direttivo dell'Associazione. Al membro da estromettersi va concessa la possibilità di una presa di posizione entro il termine di due settimane. L'estromissione va comunicata dal presidente dell'Associazione a mezzo lettera raccomandata. Dal giorno dell'estromissione o del ritiro volontario decadono tutti i diritti e doveri dell'associato.

- 6.3 Avverso l'estromissione può essere presentato ricorso, entro il termine di due settimane dal ricevimento della relativa notifica, al Consiglio direttivo dell'Associazione Cacciatori. La decisione presa da tale organo ha carattere definitivo.

Articolo 7

Organi dell'Associazione dei suonatori di corno da caccia altoatesini

- 7.1 Sono organi dell'Associazione dei suonatori di corno da caccia:
- il presidente;
 - il direttivo;
 - il direttivo allargato;
 - **l'assemblea plenaria** dell'Associazione suonatori di corno.

Articolo 8

Il Presidente

- 8.1 Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal direttivo. Egli rappresenta l'Associazione e dà attuazione alle deliberazioni del direttivo. Il Presidente ha inoltre il compito di convocare le sedute del direttivo e di stilare l'ordine del giorno. Egli nomina il proprio vice fra gli ulteriori appartenenti al direttivo.

Articolo 9

Il direttivo

- 9.1 Il direttivo dell'Associazione suonatori di corno si compone di:
- il presidente provinciale dell'Associazione;
 - il direttore musicale provinciale;
 - tre ulteriori membri.
- 9.2 Competenze:
- Il direttivo esegue le mansioni amministrative e gestionali dell'Associazione suonatori. Esso informa i gruppi di suonatori in ordine alle questioni e problematiche di attualità nel settore del corno da caccia.
 - Il direttivo decide in ordine a tutte le questioni non espressamente di competenza **dell'assemblea plenaria**.
 - Il direttivo è tenuto a convocare almeno una volta l'anno un'assemblea dei soci. Il relativo invito deve recare indicazione circa l'ordine del giorno e deve pervenire ai soci con almeno 10 giorni di anticipo a mezzo lettera oppure tramite pubblicazione sull'organo di informazione dell'Associazione Cacciatori.
 - Per motivi urgenti il direttivo può convocare un'assemblea dei soci straordinaria.
 - Il direttivo nomina tra i soci dell'Associazione Cacciatori un tesoriere e un segretario.
 - Il direttivo decide in ordine all'attribuzione di onorificenze e alla nomina di soci onorari.

Articolo 10

Direttivo allargato

- 10.1 Il direttivo allargato dell'Associazione suonatori si compone di: il direttivo stesso e – **a bisogno** – di un ulteriore rappresentante per ogni distretto non rappresentato nel direttivo. **Tali rappresentanti distrettuali vengono nominati dai gruppi di suonatori di corno appartenenti al relativo distretto/distretti.**
- 10.2 Il direttivo allargato svolge funzioni di consulenza nei confronti del direttivo per importanti questioni.

Articolo 11
Assemblea plenaria

- 11.1 **Nell'assemblea plenaria dell'Associazione suonatori corno da caccia ogni gruppo rappresentato dispone di due diritti di voti. I diritti di voto possono essere esercitati da uno o da due soci di ciascun gruppo. La decisione circa l'utilizzo del diritto di voto spetta al singolo gruppo. I diritti di voto non possono essere trasferiti ad altri gruppi.**
- 11.2 Competenze:
- deliberazioni in ordine ad istanze **dell'assemblea plenaria**;
 - approvazione del rendiconto annuale;
 - fissazione dei contributi associativi;
 - elezione del direttivo;
 - elezione del Presidente a livello provinciale;
 - elezione di due revisori dei conti;
 - modifiche statutarie;
 - scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12
Votazioni ed elezioni

- 12.1 Le deliberazioni **dell'assemblea plenaria** vengono prese a maggioranza semplice **dei diritto di voto rappresentati**. Nel caso di modifiche statutarie è necessaria la maggioranza di due terzi. **In tutti gli altri organi le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei soci presenti.**
- 12.2 In tutti gli organi, le votazioni possono avvenire con sistema palese (per alzata di mano) o segreto (tramite schede di voto).
- 12.3 Le elezioni vanno effettuate a scrutinio segreto **qualora ciò sia richiesto da un quinto dei voti rappresentati**. Le elezioni di tutti gli organi avvengono ogni quattro anni.
- 12.4 Qualora nel corso del periodo amministrativo una carica venga a rendersi vacante, l'elezione suppletiva avverrà in occasione della successiva riunione dell'organo competente.

Articolo 13
Scioglimento dell'Associazione

- 13.1 Lo scioglimento dell'Associazione suonatori di corno può essere deliberata unicamente a maggioranza dei tre quarti dei presenti nell'ambito di un'**assemblea plenaria** all'uopo appositamente convocata. All'**assemblea plenaria** spetta anche la designazione di due liquidatori.
- 13.2 Il patrimonio residuo dopo l'avvenuto scioglimento viene destinato all'Associazione Cacciatori oppure a scopi di comune utilità.
-
-